### FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

# DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI N. 48/C N. 49/C (2003-2004)

Riunioni del

3 maggio 2004 10 maggio 2004

Sede Federale: Via Gregorio Allegri, 14 00198 Roma

## TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 48/C - RIUNIONE DEL 3 MAGGIO 2004

1 - APPELLO DEL F.C. INTERFIVE VIGEVANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA KARMALAND/INTERFIVE VIGEVANO DEL 21.2.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 345 del 26.3.2004)

In seguito alla disputa della gara Karmaland/Interfive Vigevano del 21.2.2004, la U.S. Karmaland proponeva reclamo al Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque segnalando che nella gara suddetta la Società Interfive Vigevano, pur avendo elencato nella distinta tre calciatori nati dopo il 31.12.1981, ne aveva effettivamente schierati in campo sin dall'inizio soltanto due, mentre il terzo, precisamente il n. 13 Pagano Pietro, si era presentato all'arbitro per il riconoscimento ed era stato ammesso in campo soltanto a gara iniziata. Sosteneva la reclamante che la Interfive Vigevano non aveva in tal modo rispettato le disposizioni regolamentari che fanno obbligo alle Società di impiegare almeno tre giocatori nati successivamente al 31.12.1981.

Il Giudice Sportivo, con delibera pubblicata nel C.U. n. 312 del 10 marzo 2004, accoglieva il reclamo della U.S. Karmaland ed infliggeva alla Interfive Vigevano la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6.

La Interfive Vigevano proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare chiedendo la riforma della decisione del Giudice Sportivo ed il ripristino del risultato acquisito sul campo: Karmaland/Interfive Vigevano 4-6.

Nel gravame la reclamante ammetteva la circostanza, peraltro inequivocabilmente risultante dal referto arbitrale, che il calciatore Pagano Pietro era entrato in campo, previo riconoscimento formale da parte degli arbitri, a gara iniziata e precisamente al 5' del primo tempo, ma sosteneva che l'inserimento del predetto calciatore nella distinta presentata agli arbitri prima dell'inizio della gara soddisfaceva pienamente la disposizione di cui al C.U. n. 1/2003 della Divisione Calcio a Cinque riquardante i "limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età" che recita: "...l'impiego dovrà risultare con l'obbligo di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati". Sosteneva infatti la Interfive che, non essendo previsto dalla norma regolamentare l'obbligo della presenza in campo o in panchina per tutta la durata della gara dei tre calciatori nati dopo il 31 dicembre 1981 regolarmente inseriti nella distinta, il caso di specie andava equiparato a quello in cui uno dei tre "giovani" dovesse lasciare in anticipo il campo di giuoco in seguito ad infortunio od espulsione, oppure dovesse recarsi temporaneamente negli spogliatoi per modificare la tenuta di gioco o per un momentaneo malessere. Lamentava infine di non aver potuto utilizzare interamente il tempo di attesa. sebbene avesse tempestivamente richiesto all'arbitro di posticipare l'inizio della gara proprio per attendere l'arrivo del calciatore Pagano e dell'allenatore Monni, i quali erano giunti in ritardo sul luogo a causa delle avverse condizioni atmosferiche.

La Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata nel C.U. n. 345 del 26 marzo 2004, rigettava il reclamo.

Ha interposto appello la Interfive Vigevano chiedendo la riforma della decisione impugnata ed il ripristino del risultato conseguito sul campo. La ricorrente deduce anche in questa sede l'errata interpretazione da parte della Commissione Disciplinare della disposizione di cui al C.U. n. 1 della Divisione Calcio a Cinque relativa alla stagione 2003/2004 ed insiste sulla mancata concessione da parte degli arbitri del "tempo di attesa" di trenta minuti, che avrebbe consentito al Pagano, già presente nel recinto di giuoco, di presentarsi regolarmente in campo.

La C.A.F. rileva che il ricorso è infondato e deve essere respinto, con conseguente incameramento della tassa.

L'interpretazione delle disposizioni relative alla partecipazione alle gare di tre giovani calciatori (C.U. n. 1 della stagione sportiva 2003/2004) non può essre diversa da quella fornita nei precedenti gradi di giudizio, attesa la ratio di tali disposizioni, che consiste nel favorire concretamente la presenza e la partecipazione agonistica alle gare di calciatori nati dopo il 31 dicembre 1981.

Infatti è evidente che siffatto intendimento non può dirsi conseguito nel caso di inserimento "virtuale" in distinta di tre calciatori provvisti del requisito dell'età, non accompagnato dalla effettiva presenza in campo degli stessi.

Altro problema è quello della contemporanea utilizzata dei tre giovani calciatori, che non è obbligatoria viste le particolari modalità di giuoco del calcio a cinque, il cui regolamento consente la sostituzione volante. Proprio alle peculiarità del giuoco si riferisce la citata circolare n. 1 precisando che "...l'impiego dovrà risultare con l'obbligo di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati". Deve quindi essere condivisa la decisione della Commissione Disciplinare che ha ritenuto non conforme alle disposizioni regolamentari la condotta tenuta dall'appellante in occasione della gara in esame.

Quanto alle deduzioni dell'appellante relative alla mancata utilizzazione del "tempo di attesa" regolamentare, è sufficiente rilevare che la ricostruzione dei fatti prospettata nel ricorso è del tutto sfornita di riscontri probatori, non risultando dai referti arbitrali (unica fonte di prova utilizzabile nel presente procedimento) alcuna richiesta di differimento dell'inizio della gara da parte dei dirigenti della Interfive Vigevano.

Sul punto la Commissione Disciplinare motivato la propria decisione in modo del tutto convincente ed immune da censura, rilevando tra l'altro che se i dirigenti della Società si fossero avvalsi della facoltà di usufruire del tempo di attesa, tale richiesta non sarebbe stata sindacabile da parte del direttore di gara.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal F.C. Interfive di Vigevano (Pavia). Ordina incamerarsi la tassa versata.

2 - RICORSO PER REVOCAZIONE A.S. EUROPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 21.6.2004 INFLITTA AL CALCIATORE SCAGLIA ANDREA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 32 del 29.1.2004)

Il Sig. Mario Piceni, Presidente dell'A.S. Europa di Alessandria ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta L.N.D. di cui al C.U. n. 32 del 29 gennaio 2004 con la quale era stata confermata la squalifica fino al 21.6.2004 inflitta al calciatore Scaglia Andrea in relazione ai fatti avvenuti durante la gara Asca/Europa del 20.12.2003.

Il ricorso è basato sulla dichiarazione scritta rilasciata apparentemente dal Sig. Fabio Mandaglio arbitro della gara di che trattasi. In essa il suddetto afferma di essersi accorto in occasione di una gara studentesca alla quale aveva assistito di aver scambiato il calciatore Scaglia con un altro della stessa Società a nome Cortino Danilo, responsabile effettivo dei fatti descritti nel referto.

Si osserva preliminarmente che trattasi in sostanza di una istanza di revocazione della decisione della Commissione Disciplinare divenuta ormai definitiva. L'istanza stessa deve essere ritenuta ammissibile in quanto basata da fatto nuovo costituito dalla suindicata dichiarazione dell'arbitro.

Devesi peraltro rilevare che l'affermazione rilasciata il 18.3.2004, a ben tre mesi di distanza dalla gara che ha dato origine alla sanzione non può essere ritenuta di valore probatorio tale da far annullare la decisione a suo tempo adottata sulla base di un preciso referto e del successivo supplemento di rapporto, date anche le circostanze poco chiare in cui il riconoscimento postumo del colpevole sarebbe avvenuto.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla A.S. Europa di Alessandria. Ordina incamerarsi la tassa versata.

3 - APPELLO DELL'A.S. ROMA CALCETTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUA-LIFICA FINO AL 30.6.2005 INFLITTA AL CALCIATORE EBOLI ROBERTO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 74 dell'1.4.2004)

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 74 dell'1 aprile 2004 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio accoglieva parzialmente il reclamo proposto dalla A.S. Roma Calcetto in relazione alla squalifica fino al 20.2.2006 inflitta dal Giudice Sportivo presso lo stesso Comitato al calciatore Eboli Roberto, responsabile delle lesioni provocate al calciatore della A.S.F.C. Sportek Catania Massimiliano nel corso della gara Roma Calcetto/Sportek del 21.2.2004. Sulla base del rilievo che nel commettere il fallo di gioco l'Eboli non aveva voluto cagionare di certo al Catania le (gravi) lesioni effettivamente procurategli, riduceva la squalifica, infatti, fino al 20.2.2005.

Avverso tale decisione proponeva appello la società che, prendendo spunto da quanto rilevato dalla Commissione Disciplinare, faceva presente che il gesto dell'Eboli non era stato volontario e dunque che la squalifica doveva essere ridotta ulteriormente.

L'appello dell'A.S. Roma Calcetto, benché proposto nel rispetto dei termini procedimentali, non è ammissibile.

A norma dell'art. 33, punto 1 lettera d), C.G.S. le decisioni emesse nei procedimenti di seconda istanza possono essere impugnate con appello a questa Commissione, per questioni attinenti al merito, nei soli casi in cui questa stessa Commissione venga adita "come giudice di secondo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate", materie, queste ultime, fra le quali non rientrano l'esame della condotta tenuta da tesserati in occasione della disputa delle gare e la valutazione sull'entità delle sanzioni inflitte dalla Commissione Disciplinare o dal Giudice Sportivo di 2° Grado.

Nel caso in esame l'A.S. Roma Calcetto non ha svolto motivi relativi alla competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme ovvero all'omessa o contraddittoria motivazione della decisione impugnata, ma motivi riguardanti la sola entità delle sanzioni inflitte, ritenute eccessive. Ne consegue che, in difetto delle ipotesi di cui alle residue lettere a), b) e c) dell'art. 33, punto 1, C.G.S. l'appello non può essere ritenuto ammissibile.

Alla luce dei dati di fatto e dei rilievi appena svolti è evidente l'assenza dei presupposti cui l'art. 33, comma 1, C.G.S. subordina l'intervento di questa Commissione, per cui l'appello proposto dalla A.S. Roma Calcetto va dichiarato, come già detto, inammissibile.

Quanto alla tassa reclamo, questa, per effetto della soccombenza, deve essere incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.).

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'A.S. Roma Calcetto. Ordina incamerarsi la tassa versata.

- 4 APPELLO DELLA S.S. CLUB CAIVANO AVVERSO LE SANZIONI SEGUITO GARA GIUGLIANO/CLUB CAIVANO DEL 6.3.2004:
  - SQUALIFICA DEL CAMPO PER 3 GARE EFFETTIVE;
  - PENALIZZAZIONE DI 5 PUNTI;
  - AMMENDA DI € 1.000,00;

## - SQUALIFICA FINO AL 5.3.2007 INFLITTA AL CALCIATORE MAIDA VINCENZO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 69 dell'8.4.2004)

Il Sig. Biello Giuseppe quale dirigente delegato dal Presidente inibito della Società Club Caivano ha proposto ricorso avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, pubblicata sul C.U. n. 69 dell'8 aprile 2004 con la quale veniva rigettato il reclamo avverso le sanzioni della squalifica del campo per tre gare effettive, la penalizzazione di cinque punti in classifica, l'ammenda di Euro 1.000,00 e la squalifica fino al 5.3.2007 del calciatore Maida Vincenzo, inflitte dal Giudice Sportivo per i fatti avvenuti durante la gara Giugliano/Club Caivano del 6.3.2004 del Campionato di Calcio a Cinque.

La ricorrente richiede preliminarmente l'annullamento della decisione impugnata per violazione dell'art. 32 comma 6 C.G.S. in quanto la Commissione Disciplinare ha omesso di convocare i responsabili della Società che ne avevano fatto espressa richiesta.

Ritiene questa Commissione che tale eccezione vada accolta costituendo violazione palese di una norma procedurale non eludibile.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla S.S. Club Caivano di Caivano (Napoli), annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., per violazione del contraddittorio, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania per nuovo esame di merito. Ordina restituirsi la tassa versata.

#### 5 - APPELLO DELL'A.S. ORVIETANA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LUPA FRASCATI/ORVIETANA DEL 7.3.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 142 del 16.4.2004)

Dopo la disputa della gara di Campionato Nazionale Dilettanti Frascati Lupa/A.S. Orvietana del 7.3.2004 conclusasi con il risultato di 1-1, la Società Orvietana presentava reclamo al Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale chiedendo l'applicazione della sanzione sportiva di perdita della gara a carico della Frascati Lupa. La reclamante deduceva che nel corso della gara il calciatore Marchigiani Federico dell'Orvietana era stato colpito da un oggetto contundente non identificato che gli aveva provocato fuoriuscita di sangue dal capo con conseguente sostituzione dello stesso calciatore.

Il Giudice Sportivo, con provvedimento pubblicato nel C.U. n. 125 del 24 marzo 2004, ritenendo applicabile nel caso di specie la previsione di cui all'art. 12 comma 1 del C.G.S. che esclude la possibilità di applicare la punizione sportiva della perdita della gara allorquando si siano verificati fatti o situazioni che abbiano comportato unicamente alterazione al potenziale atletico di una o di entrambe le società, respingeva il reclamo convalidando il risultato conseguito sul campo ed applicando alla A.S. Frascati Lupa la penalizzazione di un punto in classifica pari a quello ottenuto al termine della gara.

La decisione del Giudice Sportivo veniva impugnata con separati reclami sia dalla A.S. Orvietana, che chiedeva nuovamente l'applicazione della sanzione della perdita della gara in esame a carico della società avversaria, sia dalla Frascati Lupa che chiedeva la revoca della sanzione di penalizzazione di un punto in classifica inflittale dal primo giudice.

La Commissione Disciplinare adita, previa riunione dei reclami, respingeva quello della A.S. Orvietana, rilevando che dagli atti di gara non emergevano elementi che consentissero di imputare l'atto di violenza ai sostenitori della squadra avversaria; accoglieva invece, in base al medesimo rilievo, il reclamo della Società Frascati Lupa ed annullava la penalizzazione, anche in considerazione del fatto che la predetta Società era già stata sanzionata dal Giudice Sportivo con l'ammenda di € 2.000,00 di diffida per intemperanze dei suoi sostenitori durante la gara in questione.

Contro la delibera della Commissione Disciplinare ha interposto ricorso a questa Commissione l'A.S. Orvietana, deducendo l'erroneità della decisione per mancato rispetto delle normative federali e per contrasto con le risultanze di fonti primarie di prova (referto dell'arbitro e degli assistenti).

Sostiene l'appellante che il ferimento del calciatore Marchigiani, poi sostituito perché inidoneo a proseguire la gara, deve essere necessariamente ricondotto alla responsabilità dei sostenitori della Lupa Frascati, sia perché verificatosi in concomitanza con la segnatura della rete che aveva portato in vantaggio l'Orvietana, provocando intemperanze degli spettatori locali all'indirizzo dei calciatori della squadra ospitata, sia perché la Frascati Lupa risponde, in qualità di ospitante, dei fatti accaduti essendo tenuta a garantire l'ordine pubblico all'interno dello stadio. Avrebbe quindi errato la Commissione Disciplinare nel ritenere l'impossibilità di addebitare l'accaduto alla Soc. Frascati, così come avrebbe errato nell'affermare che il ferimento del calciatore Marchigiani ed il clima intimidatorio instauratosi nei confronti della squadra dell'Orvietana non avesse influito sul regolare svolgimento della gara, ma avesse unicamente comportato l'alterazione del potenziale atletico della squadra ospitata.

L'appellante chiede pertanto che venga inflitta alla Frascati Lupa la punizione sportiva di perdita della gara in questione.

La C.A.F. osserva che parte ricorrente, avendo proposto come unica domanda quella di irrogazione della sanzione sportiva di perdita della gara a carico della Frascati Lupa, non ha interesse all'accertamento dell'imputabilità del fatto violento ai sostenitori della predetta Società. Infatti, se anche tale accertamento si concludesse con esito favorevole all'appellante per mezzo degli elementi presuntivi dedotti nel gravame (che, per inciso, non appaiono manifestamente privi di fondamento) si potrebbe configurare esclusivamente l'alterazione del potenziale atletico della squadra dell'Orvietana, il che comporterebbe la penalizzazione di almeno un punto in classifica ai sensi dell'art. 12 n. 1 ultima parte del C.G.S., ma non la perdita della gara a carico della Frascati Lupa come richiesto dall'appellante. Infatti dagli atti ufficiali non emerge (per questa parte va condivisa la motivazione della Commissione Disciplinare) alcuna prova che i fatti verificatisi nel corso della gara in esame, oltre a provocare l'alterazione del potenziale atletico dell'Orvietana, abbiano influito sul regolare svolgimento della gara stessa.

Rimarrebbe quindi precluso a questa Commissione il riesame della decisione della Commissione Disciplinare sul punto oggetto di impugnazione, anche se si dovesse disattendere il rilievo, formulato dalla Commissione Disciplinare nella sua motivazione, che la Soc. Frascati Lupa, già sanzionata con l'ammenda per i fatti di violenza commessi dai suoi sostenitori nel corso della gara in esame con decisione divenuta definitiva, non può essere sottoposta a giudizio per i medesimi fatti in forza del principio generale del "ne bis in ibidem".

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Orvietana Calcio di Orvieto (Terni). Ordina incamerarsi la tassa versata.

6 - APPELLO DEL CALCIATORE GORETTI LUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 59 del 12.12.2003)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 59 del 12 febbraio 2004, confermava al calciatore Goretti Luca, tesserato della Polisportiva Euro Cesanense, la sanzione della squalifica fino al 31.12.2005, inflittagli dal Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Pesaro, per comportamento violento nei confronti del direttore della gara Pol. Euro Cesanense/Villa Palombara del 6.12.2003.

Avverso questa decisione il Goretti proponeva appello, con una serie di motivi in fatto e in diritto, nuovamente, alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, che con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 68 dell'11 marzo 2004, disponeva la trasmissione degli atti alla C.A.F. per competenza.

Va preliminarmente osservato che l'appello deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto oltre i termini previsti dall'art. 33 comma 2 C.G.S..

Solo per completezza va aggiunto che sussiste, anche, un ulteriore motivo di inammissibilità in quanto il ricorso risulta firmato dal solo difensore del Goretti (nominato da quest'ultimo, esclusivamente, suo rappresentante e difensore nel procedimento).

Deve disporsi l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., l'appello come sopra proposto dal calciatore Goretti Luca. Ordina incamerarsi la tassa versata.

7 - APPELLO DELL'U.S. CASARANO IN MERITO A CONTROVERSIA ECONOMICA CON SIG. SARCINELLA FIORENZO (Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 4 del 31.1.2004)

Il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. del 31 gennaio 2004, obbligava l'U.S. Casarano a pagare al suo allenatore Fiorenzo Sarcinella la somma di 9.000,00 euro per premio tesseramento dovuto per la stagione 2002/2003, oltre 225,00 euro per accessori.

Avverso questa decisione proponeva appello alla C.A.F. il Sig. Fulvio Alfarano, nella sua qualità di legale rappresentante pro-tempore dell'U.S. Casarano, prospettando una serie di motivi in fatto e in diritto.

Preliminarmente va osservato che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto le decisioni del Collegio Arbitrale non sono appellabili alla C.A.F., ex art. 26 comma 1 C.G.S..

La predetta considerazione assorbe tutti i motivi di appello.

Va disposto il pagamento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dall'U.S. Casarano di Casarano (Lecce). Ordina incamerarsi la tassa versata.

8 - APPELLO DEL F.C. MELICUCCO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA STELLA AZZURRA DROSI/F.C. MELICUCCO DEL 7.3.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 108 del 6.4.2004)

La S.S. Stella Azzurra Drosi proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria in relazione alla gara Melicucco/Stella Azzurra, disputata il 29 febbraio 2004 per il Campionato di 2ª Categoria organizzato dal Comitato Provinciale di Reggio Calabria e terminata con il risultato di 0-2.

La reclamante deduceva che la società avversaria aveva schierato nella predetta gara i calciatori Fossari Pasquale, nato il 7 agosto 1983, e Vomero Gianluca, nato l'8 agosto 1984, in posizione irregolare.

La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 108 del 5 aprile 2004, accoglieva il reclamo rilevando che da accertamenti effettuati presso l'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Calabria, i predetti calciatori non risultavano tesserati con alcuna società dello stesso Comitato.

Di conseguenza, la Commissione Disciplinare irrogava al F.C. Melicucco la punizione sportiva della perdita della gara in parola con il punteggio di 0-3.

L'appello proposto dal F.C. Melicucco avverso detta decisione si rivela fondato.

Ed invero, i predetti calciatori Fossari Pasquale, nato il 7 giugno 1984 e non il 7 ago-

sto 1983, e Vomero Gianluca, nato l'8 febbraio 1984 e non l'8 agosto 1984, emerge dai tabulati della società appellante e dalle carte d'identità degli stessi, dalle distinte di gara relative a precedenti incontri nei quali sono stati impegnati nonché da accertamenti effettuati direttamente da questa C.A.F. sui predetti tabulati risultano regolarmente tesserati per il F.C. Melicucco.

Di conseguenza, l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, deve ristabilirsi il risultato conseguito sul campo con la vittoria per 2-0 del F.C. Melicucco.

La tassa di reclamo va restituita all'appellante.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal F.C. Melicucco di Melicucco (Reggio Calabria), annulla l'impugnata delibera ripristinando, altresì, il risultato di 0-2 conseguito in campo nella gara suindicata. Rimette gli atti all'Ufficio Indagini per gli opportuni accertamenti in ordine ad eventuali violazioni ordinamentali. Ordina restituirsi la tassa versata.

9 - APPELLO DEL G.S. INVICTA MATERA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BRIEN-ZA/INVICTA MATERA DEL 17.3.2004 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Basilicata del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 37 del 7.4.2004)

Il Giudice di 1° Grado presso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica del Comitato Regionale Basilicata, letti gli atti ufficiali della gara Brienza Calcio/Invicta Matera, disputata per il Torneo Allievi Regionali, Girone B, il 10 marzo 2004 e terminata con la vittoria della squadra ospite con il risultato di 1-2, per gravi episodi di violenza irrogava alla A.S. Brienza Calcio la sconfitta a tavolino per 3-0 e l'ammenda di 100 Euro e sanzioni personali per un dirigente e due calciatori della stessa società (Comunicato Ufficiale n. 34 del 17 marzo 2004).

L'A.S. Brienza Calcio proponeva reclamo avverso tale provvedimento al Giudice di 2° Grado.

Con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 37 del 7 aprile 2004, il Giudice Sportivo di 2° Grado, tra altre statuizioni, stabiliva di irrogare la punizione sportiva della perdita della gara anche al G.S. Invicta Matera sul rilievo che il Giudice di 1° Grado non aveva rilevato che in campo era scoppiata una rissa alla quale avevano preso parte giocatori di entrambe le società.

La decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado, appellata dal G.S. Invicta Matera, deve essere riformata.

Ed invero, a parte il fatto che dal referto arbitrale non risulta che sul campo sia sorta una rissa tra i calciatori delle due squadre, ma solo un'avvisaglia di rissa, deve rilevarsi che il Giudice Sportivo di 2° Grado ha irrogato sanzioni a carico della società appellante senza che questa abbia partecipato al procedimento in quanto non chiamata a intervenirvi essendo del tutto estranea alla pronuncia del Giudice di 1° Grado competente in prime cure a valutare gli eventi di rilievo disciplinare verificatisi durante le gare.

La decisione appellata, pertanto, deve essere annullata nella parte in cui ha disposto la perdita della gara anche a carico del G.S. Invicta Matera e deve disporsi il ripristino della deliberazione di primo grado del Giudice di 1° Grado per quanto attiene al risultato della gara.

La tassa reclamo va restituita all'appellante.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal G.S. Invicta Matera di Matera, annulla l'impugnata delibera nella parte inerente il risultato della gara, ripristinando, per l'effetto, quella del Giudice Sportivo di 1° Grado che infliggeva alla A.S. Brienza la sanzione sportiva di perdita della gara suindicata con il punteggio di 0-3. Ordina restituirsi la tassa versata.

#### **ORDINANZE**

10 - APPELLO DELLA S.S.V. NATURNO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NEU-GRIES/NATURNO DEL 14.3.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano - Com. Uff. n. 40 dell'1.4.2004)

La C.A.F. ordina la remissione degli atti alla Commissione Tesseramenti per il giudizio di merito in ordina alla validità del tesseramento del calciatore Wolf Julius Peter Tillmann.

## TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 49/C - RIUNIONE DEL 10 MAGGIO 2004

- 1 APPELLO DELL'U.S. CALCIO STECCATO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SILA REGIA/CALCIO STECCATO DEL 9.3.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 94 del 9.3.2004)
- Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Crotone in merito alla gara Sila Regia/Calcio Steccato dell'1.2.2004:
- squalificava il calciatore Perri Angelo Società Sila Regia per anni tre per aver colpito con un pugno il direttore di gara, che a seguito dello stesso non era in grado di proseguire la gara sospendendola al 25° del seconto tempo;
- infliggeva alla Società Sila Regia la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3-0 a seguito della impossibilità del direttore di gara a proseguire l'incontro a causa dell'atto di violenza subito (Com. Uff. n. 25 del 4 febbraio 2004).

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - ascoltato a chiarimenti il direttore di gara che precisava come il colpo ricevuto non fosse particolarmente violento, e che la sua caduta non fosse dovuta al pugno sferrato ma dal fatto che cercava di allontanarsi dal capannello di giocatori che si era formato -;

- considerato che lo stesso direttore di gara dichiarava, inoltre, che i giramenti di testa avvertiti al suo rientro negli spogliatoi potevano essere dovuti a motivi diversi dal colpo ricevuto;
- valutato che la delineata situazione non rivestiva gli indispensabili requisiti necessari per la sospensione o per la continuazione pro-forma della gara, di cui all'art. 65 N.O.I.F. disponeva la ripetizione della gara, riducendo la squalifica inflitta al calciatore Perri Angelo fino al 5.2.2006 (Com. Uff. n. 94 dell'8 marzo 2004).

Ricorreva avanti la Commissione d'Appello Federale la U.S. Calcio Steccato esponendo vari motivi in fatto e diritto che, a suo dire, avrebbero reso necessaria la riforma della appellata delibera adottata dalla Commissione Disciplinare.

L'appello è inammissibile.

Recita l'art. 33.2 C.G.S.:

- "Il procedimento è instaurato: su ricorso della parte che deve essere inviato entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare. In caso di decisione per la quale è prescritto l'obbligo di diretta comunicazione alle parti, entro il settimo giorno successivo alla data in cui è pervenuta la comunicazione. Le parti hanno diritto di ottenere, a loro spese, copia dei documenti ufficiali. La relativa richiesta, formulata come dichiarazione di reclamo, deve essere preannunciata all'organo competente entro tre giorni dalla data di pubblicazione nel comunicato ufficiale del provvedimento che si intende impugnare. Analoga comunicazione deve essere inviata contestualmente alla controparte. Entro il suddetto termine di tre giorni l'appellante deve inviare all'organo competente la tassa prevista.

La parte appellata **può** ricevere copia dei documenti ufficiali ove ne faccia richiesta entro le ore 24.00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione dell'appellante. Nel caso di richiesta dei documenti ufficiali, l'appellante **deve** inviare i motivi di reclamo entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto copia degli stessi".

A sua volta l'art. 29.5 C.G.S. stabilisce che copia della dichiarazione e dei motivi di reclamo devono essere inviati, contestualmente, all'eventuale controparte: e tale mancanza generale l'inammissibilità ex art. 29.9 C.G.S..

Dagli atti posti all'attenzione di questa Commissione d'Appello Federale non risulta che la società appellante (U.S. Calcio Steccato) abbia contestualmente inviato alla con-

troparte copia della richiesta degli atti inviata all'organo giudicante: e tale mancanza genera l'inammissibilità del ricorso.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'U.S. Calcio Steccato di Steccato di Cutro (Cotrone) per omesso contestuale invio alla controparte della richiesta della copia degli atti ufficiali. Ordina incamerarsi la tassa versata.

2 - APPELLO DEL COMPRENSORIO GELBISON CILENTO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. CEFOLA GIUSEPPE SINO AL 26.1.2009, CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE DAI RANGHI F.I.G.C. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 65 del 25.3.2004)

La società Comprensorio Gelbison Cilento, con tempestivo preannuncio telegrafico del 26.3.2004 contenente richiesta di copia degli atti, appellava la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania che aveva comminato al Signor Cefola Giuseppe la sanzione dell'inibizione fino al 26.1.2009, con proposta di preclusione dai ranghi F.I.G.C..

Nei motivi successivamente inviati la società richiedeva l'annullamento della decisione della Commissione Disciplinare, in via preventiva, per violazione del contraddittorio avendo la società richiesto di essere ascoltata, come previsto dall'art. 32 n. 6 C.G.S. e, viceversa, non avendo avuto convocazione dalla Commissione Disciplinare.

Il reclamo va accolto.

Dagli atti non risulta che la società Comprensorio Gelbison Cilento sia stata convocata a mezzo telegramma, pertanto la violazione del predetto art. 32 n. 6 C.G.S. comporta l'annullamento della decisione della Commissione con remissione degli atti del procedimento alla stessa al fine di procedere ad un nuovo esame del merito.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal Comprensorio Gelbison Cilento di Vallo della Lucania (Salerno), annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., per violazione del contraddittorio, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania per nuovo esame di merito del reclamo proposto dalla reclamante avverso le decisioni del Giudice Sportivo in relazione alla gara Comprensorio Gelbison/Agropoli del 26.1.2004. Ordina restituirsi la tassa versata.

3 - APPELLO DELL'U.S. VIRTUS PANZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFI-CA FINO AL 10.11.2005 INFLITTA AL CALCIATORE ROMANO LUCA E AVVERSO ALTRI PROVVEDIMENTI SEGUITO GARA VIRTUS PANZA/VIRTUS SECONDIGLIA-NO DEL 16.11.2003 E VIRTUS PANZA/REAL CAPODIMONTE DEL 21.12.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 67 dell'1.4.2004)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Napoli, per fatti intervenuti nella gara Virtus Panza/Virtus Secondigliano del 16.11.2003, squalificava il calciatore Romano Luca fino al 20.11.2005 (C.U. n. 13 del 20 novembre 2003).

Lo stesso Giudice Sportivo, per fatti verificatisi in occasione della gara Virtus Panza/Real Capodimonte del 21.12.2003, infliggeva alla società Virtus Panza l'ammenda di Euro 500,00 per i gravissimi fatti violenti dei propri tifosi, imponeva di risarcire i danni subiti dall'auto del direttore di gara e di rimettere gli atti al Comitato Regionale Campania per la relativa quantificazione del danno. Infliggeva al Sig. Luca Romano l'ulteriore squalifica mediante la squalifica fino al 20 novembre 2008 con proposta di preclusione. Omologava il risultato di 0-0 conseguito sul campo, diffidava la società Virtus Panza a non violare il C.G.S. pena una eventuale squalifica del campo di gioco (C.U. n. 24 del 15 gennaio 2004).

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, disposta la riunione, per connessione soggettiva ed oggettiva, dei reclami proposti dagli interessati, rigettava il reclamo proposto dal calciatore Romano Luca e dalla società Virtus Panza in ordine alla gara del 16.11.2003:

- annullava il prolungamento di squalifica fino al 20.11.2008, nonché la proposta di preclusione, a carico del calciatore Romano Luca;
- accoglieva, in ordine al prolungamento di squalifica a carico del calciatore Romano Luca, il reclamo proposto dal calciatore medesimo (a favore del quale si dispone la restituzione della tassa reclamo, erroneamente versata nella misura di euro 104,00, eccedente l'importo prescritto);
- accoglieva parzialmente il reclamo proposto dalla società Virtus Panza in ordine al prolungamento della squalifica a carico del calciatore Romano Luca, rigettando nel resto;
- nulla disponeva in ordine alla tassa reclamo, relativa alla gara del 21.12.2003, non versata dalla società Virtus Panza.

Ricorrevano avanti la Commissione d'Appello Federale la Virtus Panza ed il calciatore Romano Luca sostenendo come la gara del 21.12.2003 si fosse svolta regolarmente, come le circostanze riferite dall'arbitro nel suo referto e nel supplemento di rapporto fossero privi di riscontri oggettivi; come non vi siano state condotte violente ed intimidatorie del pubblico di casa nei confronti dell'arbitro; come l'auto dello stesso fosse già danneggiata o lo fosse stata da terzi estranei e al di fuori di qualsiasi controllo da parte della società.

Chiedeva pertanto di annullare la delibera della Commissione Disciplinare e per i fatti relativi alla gara Virtus Panza/Virtus Secondigliano del 16.11.2003, ridurre la squalifica sino al 20.11.2005 inflitta al calciatore Luca Romano; per i fatti relativi alla gara Virtus Panza/Real Capodimonte del 21.12.2003, annullare l'obbligo di risarcire i danni all'auto del direttore di gara, ridurre la sanzione di euro 500,00 inflitta alla società Virtus Panza.

L'appello è infondato e va respinto.

Risulta dagli atti come, a seguito dei fatti verificatisi nella gara del 16.11.2003, il Giudice Sportivo aveva squalificato fino al 20.11.2005 il calciatore Romano Luca per gesti di particolare gravità, fra i quali uno "sputo all'occhio sinistro" ed il tentativo di sferrare un pugno al direttore di gara.

Così come risulta dagli atti che gli inqualificabili fatti cui è rimasto vittima il direttore di gara in occasione della partita del 21.12.2003 sono addebitabili ad un sostenitore della Virtus Panza, ancorché non identificato.

Commisurata all'infrazione commessa dal calciatore Romano Luca in occasione della gara del 16.11.2003, ed ai fatti incresciosi in occasione della gara del 21.12.2003, rientranti con certezza nell'ambito della responsabilità oggettiva della società Virtus Panza, congrue risultano le sanzioni comminate.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. Virtus Panza di Panza d'Ischia (Napoli). Ordina incamerarsi la tassa versata.

4 - APPELLO DELL'A.S. RIVIERA DELLE PALME CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ANCONA FOOTBALL FIVE/RIVIERA DELLE PALME DEL 26.3.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 78 dell'8.4.2004)

All'esito della gara di cui in epigrafe, terminata con il punteggio di 3-5, la società Ancona Football Five proponeva rituale reclamo adducendo che, nell'occasione, nelle file della squadra avversaria era stato schierato il calciatore Pallotta Stefano, in posizione irregolare in quanto squalificato per una gara effettiva, come risultava dal Comunicato Ufficiale n. 74 del 25 marzo 2004 del Comitato Regionale Marche.

Esperiti i necessari accertamenti e risultata quindi la fondatezza dell'assunto dell'originaria reclamante, con la decisione impugnata la competente Commissione Disciplinare ha accolto il reclamo, per l'effetto infliggendo all'odierna istante la sanzione sportiva della perdita della gara per 6-0 ed al calciatore Pallotta la squalifica per ulteriori giorni quindici.

Con il reclamo in trattazione la società Riviera delle Palme deduce, preliminarmente, un profilo di rito circa l'ammissibilità del ricorso originario, siccome non fatto pervenire all'indirizzo indicato dalla medesima società, nonché, entrando nel merito della vertenza, la non condivisibilità della pronunzia avversata, atteso che il giocatore in questione avrebbe scontato la squalifica nei modi dovuti e secondo i termini previsti dal regolamento.

Il reclamo non merita accoglimento.

Quanto, anzitutto, al profilo formale di rito inerente al difetto di notifica del ricorso introduttivo, il rilievo non può avere portata decisiva, essendo sufficiente osservare che l'atto è stato spedito con lettera raccomandata all'indirizzo (Via Verga n. 22 - San Benedetto del Tronto) riportato con caratteri di stampa nella distinta di gara predisposta dalla stessa attuale reclamante.

Nel merito, la Commissione d'Appello ritiene sussistano gli estremi per dare conferma alla gravata pronunzia.

Trattandosi, infatti, di squalifica inflitta per recidiva in ammonizione (essendo stato sanzionato, il Pallotta, già diffidato, per la quarta volta), occorreva fare riferimento, inevitabilmente, al Comunicato Ufficiale recante formalmente il provvedimento di squalifica, intervenuto, causa un disquido, solo in data 25 marzo 2004.

Di modo che il menzionato calciatore non era, in effetti, abilitato a disputare la gara del 26 marzo 2004 contro l'Ancona Football Five.

Come del resto riconosciuto dalla stessa reclamante, la squalifica automatica per una giornata senza declaratoria del Giudice Sportivo è prevista, ai sensi dell'art. 41, comma 2, C.G.S., soltanto nel caso di espulsione del calciatore dal campo nel corso di una gara ufficiale.

La suddetta disciplina, tassativamente prevista, non è dunque estensibile al caso in questione.

Per i sopraindicati motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Riviera delle Palme Calcio a 5 di S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Ordina incamerarsi la tassa versata.

5 - APPELLO DEL SIG. OLIVIERI ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIO-NE FINO AL 31.12.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 325 dell'8.4.2004)

La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 325 dell'8 aprile 2004, confermava la sanzione dell'inibizione fino al 31.12.2004, inflitta al vice presidente del Pescara Calcio s.p.a., Olivieri Antonio, dal Giudice Sportivo presso la predetta Lega, per comportamento scorretto, minaccioso e violento (consistito in insulti, minacce e in uno sgambetto) nei confronti del direttore della gara Pescara/Messina del 27.3.2004.

Avverso questa decisione l'Olivieri proponeva appello alla C.A.F., richiedendo la riduzione dell'inibizione "a pena più mite".

L'appello è infondato e non può essere accolto.

La Commissione Disciplinare ha, infatti, adeguatamente valutato l'entità della sanzione inflitta, rapportandola, in modo condivisibile, all'effettiva entità della gravità del comportamento del ricorrente e al consequente grado di lesione del bene protetto dalla norma.

Per quanto concerne il "1° episodio" l'Olivieri sostiene nei motivi di appello che le frasi da lui pronunciate nei confronti del direttore di gara ("vedi di fare le cose per bene" e "altrimenti poi vedi") non avevano un contenuto minaccioso ma costituivano "un invito deciso diretto all'Arbitro, affinché sanzionasse in ugual modo le infrazioni commesse da entrambe le squadre" e non erano, quindi, in grado di "creare una vera e propria intimidazione".

Il rilievo non è condivisibile.

La minaccia nei confronti del direttore di gara è, infatti, consistita, come correttamente rilevato dalla Commissione Disciplinare, nella pronuncia della predetta frase, a seguito dell'invito a tenere un comportamento più corretto in panchina.

La frase non può non essere, quindi, che interpretata nel suo senso letterale e logico e cioè, come una minaccia al direttore di gara, nel caso non avesse arbitrato come era nei desideri dell'Olivieri.

L'espressione "poi vedi" fa riferimento a delle conseguenze imprecisate, ma certamente disdicevoli, che si sarebbero verificate in caso di mancato accogimento della "richiesta" (nei motivi, comunque, non è fornita una spiegazione alternativa di questa specifica frase).

Il fatto che le frasi "non siano state accompagnate (almeno in un primo momento) da atti e comportamenti idonei a creare una vera e propria intimidazione" ha avuto influenza nella quantificazione della sanzione, relativamente a questo primo episodio.

Per quanto concerne, poi, "lo sgambetto", relativo al 2° episodio, l'Olivieri sostiene che si è trattato di "un'evenienza accidentale e occasionale, dovuta anche alla partecipazione di più persone in loco".

Anche questa tesi non può essere condivisa stante la versione del fatto fornita dal direttore di gara che fa sicuro riferimento alla volontarietà dello sgambetto, peraltro, accompagnato dalla frase: "lo sai perché non ti picchio stasera? Perché mi fai schifo?" che ha fatto da cornice al predetto atto violento.

Lo sgambetto, quindi, ha avuto, come si è detto, un evidente contenuto aggressivo, minaccioso e violento.

Tanto premesso la quantificazione della sanzione è corretta.

Le doglianze difensive sul punto sono generiche e non tengono conto del ruolo di vice presidente e dirigente accompagnatore dell'Olivieri, che avrebbe dovuto indurlo a ben altro comportamento, idoneo ad evitare di correre il concreto rischio di scatenare reazioni inconsulte di altri tesserati contro il direttore di gara e dei precedenti disciplinari specifici a suo carico, evidenziati dalla Commissione Disciplinare.

Consegue l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal Sig. Olivieri Antonio. Ordina incamerarsi la tassa versata.

#### 6 - APPELLO DELLA S.S. DELLESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CELLATI-CA/DELLESE DEL 14.12.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 29 del 29.1.2004)

A seguito di reclamo della S.S. Dellese, che impugnava il provvedimento della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia con cui in relazione alla posizione dei calciatori Sartori e Betti, era stata comminata la sanzione sportiva della perdita della gara U.S. Cellatica/Dellese perché, al 42° del secondo tempo in sostituzione del n. 8 (Argenterio, classe 1982), stando alle risultanze ufficiali, era entrato in campo il n. 13 (Betti, classe 1973) e in tal modo la Dellese schierava un solo calciatore nato dal 1982 in avanti e non due come prescritto e con cui si sosteneva esservi stato un errore di trascrizione, in quanto era invece subentrato il n. 15 (Sartori, classe 1983), questa Commissione, in relazione alla documentazione presentata a supporto dalla reclamante, chiedeva all'Ufficio Indagini un rapporto compiuto al riguardo.

Provvedutosi a tanto, dalle indagini esperite con la consueta diligenza, è emerso che, a parte le deposizioni di atleti, tecnici e dirigenti della Dellese, tutte confermative

dello scambio di numeri e, conseguentemente di calciatori verificatosi nell'occasione, le stesse deposizioni di atleti, tecnici e dirigenti della squadra avversaria non erano conclusive sul punto, in quanto con singolare, ma significativa concordanza, nessuno di essi dichiarava che effettivamente il cambio aveva riguardato il n. 13 e non il n. 15, in quanto non vi prestarono attenzione perché intenti a guardare altrove o altrimenti impegnati; è pacifico che da parte della U.S. Cellatica, nessun reclamo fu presentato a fine gara.

L'arbitro, chiamato a chiarire il tutto, non ha infine escluso che, data la sua distanza dal luogo delle sostituzioni, ben avrebbe potuto confondere il n. 13 con il n. 15.

Su questa base fattuale, fermo il dovuto rilievo da attribuirsi alle risultanze ufficiali di gara e la obiettiva valenza del referto, va evidenziato in primo luogo che l'arbitro non ha escluso un possibile travisamento da parte sua dei numeri dei calciatori, data anche l'affinità visiva tra il "3" ed il "5" e la distanza da cui si egli osservò il tutto, l'inverosimiglianza del fatto che a partita quasi finita, con la squadra in vantaggio fuori casa, la Dellese possa aver effettuato un cambio apparentemente non necessitato, tale da determinare l'inevitabile perdita della gara, mentre appare plausibile che i dirigenti non abbiano prestato sufficiente attenzione al contenuto della copia del referto arbitrale loro consegnato a fine gara, data l'euforia conseguita all'importante successo esterno.

In base alle considerazioni che precedono e ricordato, per il pur relativo peso che tanto può avere che la stampa ha riportato come subentrante il Sartori, ritiene questa Commissione che sussistano sufficienti elementi per ritenere fondato il reclamo, donde l'accoglimento dello stesso, con conseguente annullamento della decisione della Commissione Disciplinare e ripristino del risultato conseguito sul campo.

Consegue la restituzione della tassa.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla S.S. Dellese di Dello (Brescia), annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1-2 conseguito in campo della gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.

7 - APPELLO DELL'A.S.C. LIVERI CAMPANIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DOMIZIA/LIVERI CAMPANIA DEL 28.3.2004 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 51 dell'8.4.2004)

L'A.S. C. Liveri Campania ha proposto reclamo a questa Commissione d'Appello Federale avverso la delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica relativa alla gara Juve Domizia/A.S.C. Liveri Campania del 28.3.2004 del Campionato Regionale Giovanissimi.

Il ricorso è inammissibile.

Occorre rilevare che pregiudiziale all'esame del merito, è verificare la ritualità del presente ricorso. L'impugnata decisione risulta, infatti, pubblicata nel C.U. n. 51 dell'8 aprile 2004 e il reclamo, peraltro non comunicato alla controparte, risulta inviato solo il 16.4.2004 allorché era scaduto il termine di sette giorni tassativamente stabilito dall'art. 33-2° comma lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva.

Ne consegue l'inammissibilità dell'appello come sopra proposto e l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dall'A.S.C. Liveri Campania di Napoli, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per tardività. Ordina incamerarsi la tassa versata.

8 - APPELLO DELL'A.S. GIARROSSA AVVERSO LA DECLARATIORIA DI INAMMIS-SIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO MERITO GARA STECLA BRINDISI/GIAR- ROSSA DEL 26.3.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 77 del 14.4.2004)

L'A.S. Giarrossa proponeva appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata che aveva sancito l'inammissibilità del reclamo con cui veniva impugnata la validità della gara Stecla Brindisi/Giarrossa.

Nella decisione si rilevava come la società reclamante non avesse comunicato il ricorso alla controparte, come previsto dall'art. 42 C.G.S., omettendo di inviarne copia con lettera raccomandata.

Osserva la C.A.F. che l'A.S. Giarrossa ha esibito nella presente sede d'appello la ricevuta mancante.

Dall'esame degli atti e del ricorso si evince come in effetti la società avesse inviato alla controparte copia del ricorso a mezzo raccomandata AR in data 29.3.2004, avendo unicamente omesso di allegare al ricorso la relativa ricevuta.

Rilevato che pertanto il requisito fondamentale per la instaurazione del contraddittorio era stato adempiuto, così come previsto dall'art. 42 C.G.S., l'impugnata delibera va, quindi, annullata con rinvio alla Commissione Disciplinare competente per un nuovo giudizio.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.S. Giarrossa di Potenza, annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata per l'esame di merito del reclamo proposto dall'A.S. Giarrossa avverso il risultato della gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.

9 - APPELLO DELLA S.S. CAMPAGNA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AUDAX SALERNO/CAMPAGNA DEL 28.3.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 73 del 22.4.2004)

La S.S. Campagna ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare pubblicata sul C.U. del Comitato Regionale Campania n. 73 del 22 aprile 2004, con la quale, in accoglimento del reclamo proposto dalla Audax Salerno le veniva inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.

Tale decisione era basata sulla presunta posizione irregolare dei calciatori Amoroso Marco, Salito Mario e Sessa Francesco in quanto non autorizzati ai sensi dell'art. 34 N.O.I.F.. Ritiene la C.A.F. che l'attuale ricorso sia fondato.

Infatti, in ordine ai limiti di partecipazione in relazione all'età dei calciatori relativa al campionato regionale di promozione, l'autorizzazione di cui all'art. 34 punto 3 delle N.O.I.F. per la partecipazione a gare agonistiche è obbligatoria solo per i calciatori c.d. "infrasedicenni", vale a dire che abbiano già compiuto i quindici anni ma non ancora i sedici. I calciatori di che trattasi risultano tutti di età superiore ai sedici anni al momento della disputa della gara; infatti Amoroso Marco è nato il 26.7.1987, Salito Mario il 22.3.1988 e Sessa Francesco il 3.8.1987 mentre la gara Audax Salerno/Campagna è stata disputata il 28.3.2004. Conseguentemente non avevano bisogno dell'autorizzazione prevista dall'art. 34 punto 3 N.O.I.F.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla S.S. Campagna di Campagna (Salerno), annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 0-1 conseguito in campo nella gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.

10 - APPELLO DELLA POL. FINCANTIERI CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ARIANO IRPINO/FINCANTIERI CALCIO PALERMO DEL 10.3.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 148 del 23.4.2004)

Con reclamo datato 26.4.2004, la Polisportiva Fincantieri Calcio impugnava la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l'Attività Interregionale con cui era stato respinto il gravame proposto avverso la decisione con cui era stata confermata la regolarità della partecipazione dei calciatori La Cava e Fleres, espulsi nella precedente gara del 7.3.2004 Siracusa/Ariano Irpino, al successivo incontro di recupero tra quest'ultima Società e la reclamante, disputatosi il 10.3 dello stesso anno, atteso che il provvedimento di squalifica era riportato nel C.U. del 10.3.2004 e che le sanzioni di squalifica devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione sul Comunicato Ufficiale.

Il graame non merita accoglimento.

Il riferimento all'art. 14 n. 9 C.G.S. non è infatti conferente, atteso che la norma relativa si applica soltanto ai campionati professionistici, mentre per quelli dilettantistici, opera l'art. 17, comma secondo C.G.S., esattamente applicato sia dal Giudice Sportivo che dalla Commissione Disciplinare.

Conseque l'incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. Fincantieri Calcio di Palermo. Ordina incamerarsi la tassa versata.

#### **ORDINANZE**

11 - APPELLO DEL F.C. MODENA AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE ALLEGRETTI RICCARDO E L'AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETÀ. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 303 del 25.3.2004)

La C.A.F. rinvia l'esame dell'appello come sopra proposto dal F.C. Modena di Modena, su richiesta del reclamante, alla riunione del 17.5.2004.

